



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 36/2023/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Primo Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Referendario relatore
Dott.	Fabio D'AULA	Referendario
Dott.	Paolo MARTA	Referendario
Dott.ssa	Maria DI VITA	Referendario
Dott.	Massimiliano CARNIA	Referendario
Dott.ssa	Elisa MORO	Referendario

nella camera di consiglio del 21 marzo 2023

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"*;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

vista la Delibera della Sezione delle Autonomie n. 7/SEZAUT/2021/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli Organi di revisione economica-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2020 e i relativi questionari;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 10/SEZAUT/2022/INPR che ha

approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economica-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto della gestione 2021 e relativo questionario;

viste le deliberazioni nn. 3/2022/SRCPIE/INPR e 23/2023/SRCPIE/INPR, con la quale sono stati approvati i programmi del controllo di questa Sezione per gli anni 2022 e 2023;

Viste le relazioni sui rendiconti degli esercizi 2020 e 2021, redatte dall'Organo di revisione del **Comune di Baldissero Canavese (TO)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e ss., della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

viste le richieste istruttorie formulate dal Magistrato Istruttore con riferimento ai rendiconti 2020 e 2021 e le risposte trasmesse dall'Amministrazione;

vista l'ordinanza n. 12 del 17 marzo 2023, con la quale la Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

Udito il relatore, Referendario dott. Diego Maria POGGI,

Premesso

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti. Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

Come poi precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005, e l'art. 148 *bis* del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del D.L. n. 174/2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti. Tali verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e



alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti, infatti, è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico; prerogative che assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Peraltro, qualora le irregolarità riscontrate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 *bis*, comma 3, del TUEL, appare comunque opportuno segnalare agli Enti eventuali irregolarità contabili, specie se accompagnate da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Considerato in fatto e in diritto

Il Comune di Baldissero Canavese, ente compreso nel territorio della Città Metropolitana di Torino e con una popolazione di 533 cittadini residenti al 31 dicembre 2020, aveva approvato il rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2020 con delibera del consiglio comunale n. 12 del 26 maggio 2021, di cui si riporta il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione:

Anno 2020	Residui	Competenza	Totale
Fondo cassa al 1 gennaio			84.653,04
Riscossioni	148.233,17	637.331,09	785.564,26
Pagamenti	250.183,07	509.507,47	759.690,54



Fondo di cassa al 31 dicembre			110.526,76
Residui attivi	160.392,19	222.984,74	383.376,93
Residui passivi	47.412,28	291.235,48	338.647,76
FPV spese correnti			0,00
FPV spese in conto capitale			0,00
FPV attività finanziarie			0,00
Risultato di amministrazione al 31 dicembre			155.255,93
FCDE al 31/12	89.847,40		
Fondo anticipazioni liquidità	0,00		
Fondo perdite soc. partecipate	0,00		
Fondo contenzioso	0,00		
Altri accantonamenti	0,00		
Totale parte accantonata	89.847,40		
Vincoli da leggi e principi contabili	23.157,31		
Vincoli da trasferimenti	172,59		
Vincoli da contrazione di mutui	0,00		
Vincoli attribuiti dall'ente	0,00		
Altri vincoli	0,00		
Totale parte vincolata	23.329,90		
Totale parte destinata	3.473,10		
Totale parte disponibile	38.605,53		

Risultava superato il parametro di deficiarietà 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari), in quanto maggiore del 16%, mentre l'indicatore ex articolo 204 TUEL, relativo all'incidenza della sola spesa corrente per interessi, ammontava all'1,26 % delle entrate correnti dell'esercizio 2018; in realtà la spesa complessiva per capitale e interessi dovuta a debiti da finanziamento recava importi modesti e non in grado di provocare lo sfioramento del parametro.

Successivamente, con delibera n. 14 del 19 maggio 2022, il medesimo ente ha approvato il rendiconto della gestione 2021, le cui risultanze di sintesi si riportano di seguito.

Anno 2021	Residui	Competenza	Totale
Fondo cassa al 1 gennaio			110.526,76
Riscossioni	130.037,77	852.329,64	982.367,41
Pagamenti	257.877,04	633.654,40	891.531,44
Fondo di cassa al 31 dicembre			201.362,73

Residui attivi	130.958,05	109.687,64	240.645,69
Residui passivi	35.002,10	107.393,20	142.395,30
FPV spese correnti			0,00
FPV spese in conto capitale			170.749,25
FPV attività finanziarie			0,00
Risultato di amministrazione al 31 dicembre			128.863,87
FCDE al 31/12	48.598,44		
Fondo anticipazioni liquidità	0,00		
Fondo perdite soc. partecipate	0,00		
Fondo contenzioso	0,00		
Altri accantonamenti	0,00		
Totale parte accantonata	48.598,44		
Vincoli da leggi e principi cont.	28.082,31		
Vincoli da trasferimenti	10.318,17		
Vincoli da contrazione di mutui	0,00		
Vincoli attribuiti dall'ente	0,00		
Altri vincoli	0,00		
Totale parte vincolata	38.400,48		
Totale parte destinata	3.473,10		
Totale parte disponibile	38.391,85		

Nel raffronto tra i due esercizi, a fronte di una sostanziale costanza della quota disponibile del risultato di amministrazione, spicca la notevole riduzione dei residui attivi conservati, spiegabile con cancellazioni effettuate in sede di riaccertamento per oltre centomila euro tra titolo 1 e titolo 3, solo in minor parte compensate da economie sui residui di parte capitale (pari a circa trentacinquemila euro); la robusta riduzione del FCDE consente alla quota disponibile di mantenersi relativamente stabile.

La riduzione dei residui passivi è invece attenuata dalla costituzione di un importante FPV di parte capitale, ammontante a ben euro 170.749,25; i debiti, tra FPV e residui passivi, ammontano complessivamente a euro 313.144,55 con una riduzione modesta rispetto all'ammontare di euro 338.647,76 registrato alla fine del 2020 (quando però non vi era FPV costituito).

Anche in tale esercizio risulta superato l'indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) in quanto maggiore del 16%, benché i dati sulla spesa impegnata per capitale e interessi dei debiti da finanziamento (rispettivamente euro 14.796,06 ed euro 5.800,68, con un rapporto



ex art. 204 TUEL del 1,12%) non appaiano tali da comportare il superamento del parametro di deficitarietà, che si deve ritenere determinato dall'ente in modo erroneo e autopenalizzante.

L'istruttoria sul rendiconto 2020 si appuntava quindi sulla mancata valorizzazione della cassa vincolata, sulla compilazione dell'allegato a/1) delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione, con particolare riguardo all'incremento del FCDE e ai riflessi sulla compilazione del prospetto sugli equilibri di bilancio, sull'andamento della riscossione dei residui e le connesse necessità di accantonamento al FCDE, sulle economie di spesa registrate nella parte capitale e sull'indicatore di tempestività dei pagamenti, da parecchi anni vistosamente superiore ai limiti di Legge.

Ai chiarimenti richiesti con nota dell'Ufficio del 4 ottobre 2022, l'ente dava riscontro, allegando documentazione, con comunicazione datata 2 novembre 2022 (prot. in ingresso n. 14675); la successiva istruttoria sul rendiconto 2021 (che in parte concerneva gli stessi argomenti) era invece inoltrata all'ente in data 1° dicembre 2022 e il Comune di Baldissero C.se ha trasmesso la risposta con nota del 31 dicembre 2022 (prot. in ingresso n. 17997).

All'esito, valutata la situazione complessiva dell'ente locale e le risposte fornite, il Magistrato Istruttore ha richiesto l'esame collegiale dei fenomeni più rilevanti oggetto di rilievo.

Va ancora doverosamente premesso che al medesimo comune, all'esito della disamina dei rendiconti 2017 e 2018, era stato rammentato (con nota del Magistrato Istruttore del 4/03/2020) di *"effettuare l'accantonamento a FCDE secondo quanto previsto dal principio contabile n. 3.3 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118 del 2011, escludendo dal calcolo solo le tipologie di entrata espressamente previste dal medesimo principio"* e di svolgere *"un attento monitoraggio della riscossione dei residui attivi e della tempestività dei pagamenti dei debiti commerciali, da ricondurre nei termini di legge"*, riservando le necessarie verifiche in occasione dell'analisi dei dati relativi ai successivi esercizi finanziari.

Come si vedrà, dalla disamina dei rendiconti 2020 e 2021, è emerso solo un parziale superamento delle criticità ivi segnalate.

1. Gestione della cassa vincolata

Dall'esame dei dati contabili del rendiconto 2020 risultava un fondo cassa finale di euro 110.526,76, apparentemente costituito per intero da fondi "liberi", dal momento che, alla domanda relativa al corretto aggiornamento della giacenza di cassa vincolata, la risposta fornita nel questionario era *"non ricorre la fattispecie"*, con conseguente mancata compilazione delle tabelle della Sezione I.I dedicate a tale fenomeno. L'assenza di cassa vincolata risultava anche dalla relazione del Revisore allo schema di rendiconto (cfr. pag. 7).



In effetti dall'esame dei dati relativi alla movimentazione della parte capitale emergevano riscossioni pressoché doppie rispetto ai pagamenti (principalmente contributi agli investimenti e trasferimenti in conto capitale, di norma aventi specifici vincoli di destinazione) e quindi l'assenza di importi di cassa vincolata al 31 dicembre 2020 suscitava perplessità.

Con la nota di riscontro del 2 novembre 2022 l'amministrazione comunale ha chiarito che i rilevati *surplus* di cassa di parte capitale erano riconducibili a versamenti provenienti dai sovracanonici idroelettrici del Consorzio intercomunale "BIM", da destinare a spese di investimento ma senza vincoli specifici e quindi non soggetti, a parere dell'ente, al regime delle entrate vincolate di cui all'articolo 180 TUEL.

Tuttavia il Comune di Baldissero Torinese ha testualmente dichiarato che *"la gestione della cassa vincolata avviene con idonee procedure interne a far data dal 7.10.2022, avendo riguardo di segnalare al proprio tesoriere le riscossioni e i pagamenti a destinazione vincolata derivanti da legge, trasferimenti ed prestiti"*, con ciò ammettendo di non aver gestito la cassa vincolata, né nel 2020 né nel 2021, e fino all'avvenuto ricevimento della richiesta istruttoria da parte di questo Ufficio.

Al riguardo, la Sezione rileva come l'Ente non abbia tenuto un adeguato monitoraggio contabile della cassa vincolata, la cui gestione è risultata del tutto omessa fino al 7 ottobre 2022 (all'indomani del recapito del rilievo istruttorio mosso dall'Ufficio).

Va perciò richiamato quanto indicato al punto 10.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011) nella parte in cui evidenzia che *"[n]el corso dell'esercizio, sulla base del flag attribuito agli ordinativi di incasso e di pagamento ai sensi degli articoli. 180, comma 3, lettera d), e 185, comma 2, lettera i), del TUEL, sia l'ente che il tesoriere sono in condizione di determinare il saldo di cassa libero e il saldo di cassa vincolato"*.

Sulla base dell'art. 180, comma 3, lettera d), del TUEL, infatti, è il responsabile del servizio finanziario, o altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità, che sottoscrive l'ordinativo di incasso nel cui ambito devono essere indicati eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti dalla legge, da trasferimenti o da prestiti.

Analoga considerazione vale per i mandati di pagamento nel cui ambito deve essere indicato il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti.

Sul punto si richiama anche quanto affermato dalla Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 31 del 19 novembre 2015, nella parte in cui ha posto in evidenza come l'amministrazione debba avere adeguata evidenza contabile delle entrate vincolate ai fini della corretta ricostruzione delle poste che incidono sul risultato di amministrazione.



Un non adeguato monitoraggio di tali poste contabili, infatti, potrebbe comportare la mancata apposizione di vincoli nel risultato di amministrazione, con la conseguente alterazione della relativa quota disponibile.

Ne consegue l'accertamento della mancata gestione della cassa vincolata negli esercizi 2020 e 2021, con la violazione del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/2) nella parte in cui disciplina la contabilizzazione delle entrate vincolate.

Il Collegio prende atto delle dichiarazioni autocorrettive operate dall'ente e vigilerà sull'effettivo espletamento delle procedure di gestione della cassa vincolata negli esercizi successivi al 2021.

2. Risultato di amministrazione

2.1 Parte accantonata e F.C.D.E. – esercizi 2020 e 2021

La riscossione delle entrate proprie quinquennio 2016-2020 ha registrato la seguente evoluzione:

	c/ competenza					c/residui iniziali				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
titolo 1	86,77%	87,56%	87,25%	79,88%	72,80%	51,59%	17,37%	11,72%	21,41%	19,11%
titolo 3	71,90%	67,29%	63,92%	61,15%	64,32%	45,96%	20,36%	26,96%	57,65%	45,44%

Al di là degli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria da COVID-19, che ha comportato una riduzione delle basi imponibili della TARI e la sospensione delle procedure di riscossione coattiva tra marzo 2020 e agosto 2021, i dati esposti evidenziano, specie per le entrate tributarie, scarse percentuali di riscossione dei residui iniziali.

Nel 2021 risulta invece un lieve miglioramento sul titolo 1, le cui riscossioni in conto residui tornano a toccare il 25%; analogo risultato si registra sulle entrate del titolo 3, che però si presenta in peggioramento rispetto al biennio 2019-2020.

Giacché la scarsa capacità di riscossione dei residui era stata oggetto di interlocuzione istruttoria sui rendiconti 2017 e 2018, l'amministrazione aveva evidenziato di aver attivato, fin dal 2019, le necessarie misure per la riscossione coattiva, la quale, come già richiamato, è stata successivamente sospesa durante il periodo emergenziale; rispetto al connesso accantonamento al FCDE, destinato a "sterilizzare" il rischio di dubbia esigibilità delle entrate, e parimenti oggetto di rilievi da parte dell'Ufficio, il Comune di Baldissero C.se aveva riconosciuto gli errori, impegnandosi ad assicurare la corretta determinazione del fondo negli esercizi successivi.



Nell'esercizio 2020 l'accantonamento al FCDE nel rendiconto sale a euro 89.847,40 (importo coincidente con quello indicato nell'allegato c) relativo alla composizione del fondo), risultando costituito per euro 89.503,77 sui residui del titolo 1 (coprendo circa il 44% degli stessi, pari a complessivi euro 201.153,22, di cui euro 114.024,36 da esercizi precedenti) e per soli euro 343,63 sui residui del titolo 3 (corrispondente a circa lo 0,40% dei residui conservati, ammontanti al 31/12/2020 a euro 86.894,91, di cui 27.269,74 da esercizi precedenti).

Anche considerando la facoltà di cui all'art. 107**bis**, D.L. n. 18/2020 (che consentiva di calcolare il FCDE considerando la percentuale di riscossione dell'esercizio 2019 in luogo di quella del 2020 - cfr. risposta positiva alla domanda 4.2 della Sezione I del Questionario al rendiconto 2020), tale accantonamento appariva sottostimato.

Ciò anche in considerazione del fatto che dal Questionario (cfr. tabella 2.2 relativa alla riscossione del quinquennio) risultava come l'accantonamento del fondo risultasse operato sui soli residui relativi alla TARI/TARSU (conservati per euro 107.680,19), confermando quanto rilevato dall'Organo di revisione nel parere alla proposta di rendiconto (*"sono state individuate (...) le seguenti risorse d'incerta riscossione: Tariffa Rifiuti (TARI) (entrata tributaria non accertata per cassa) – rette della refezione scolastica. I proventi da oneri concessori non sono stati oggetto di accantonamento essendo assistiti da polizze fideiussorie"*).

Richiamati i principi sanciti dal punto 3.3 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 in merito alle entrate non soggette a svalutazione (entrate tributarie accertate per cassa, crediti garantiti da fideiussione o vantati verso amministrazioni pubbliche), si chiedeva al comune di fornire ragguagli sulle misure intraprese e/o programmate per migliorare la riscossione dei residui e sui risultati eventualmente già conseguiti, fornendo dimostrazione della congruità del FCDE accantonato a fine anno e trasmettendo i relativi prospetti di calcolo, con indicazione dell'oggetto dell'entrata, delle medie quinquennali, dei residui alla fine dell'esercizio e della rispettiva quota accantonata, soffermandosi in particolare sulle entrate escluse dall'accantonamento e sulle ragioni addotte in tal senso dall'amministrazione.

Infatti, dall'elenco dei residui attivi al 31 dicembre 2020, oltre ai residui TARI indicati nel Questionario, risultavano importi non considerati ai fini del calcolo del FCDE ma la cui natura di entrata di dubbia o difficile esazione appariva difficilmente contestabile, ovvero:

- recupero evasione ICI-IMU anni 2019-2020 per euro 8.233,24;
- recupero evasione TARSU anni 2018-2020 per euro 42.865,99;
- IMU anni 2019-2020 per euro 14.386,67;
- TASI anni 2019-2020 per euro 26.987,13.

A ciò deve aggiungersi che, dall'elenco dei residui al 31 dicembre 2021, parte di tali residui



risulta essere stata poi cancellata, a detrimento della credibilità del risultato di amministrazione 2020.

Rispetto ai residui attivi del titolo 3, si raccomandava all'ente di verificare l'effettiva spettanza di quelli più vetusti vantati verso altre amministrazioni (non soggetti ex lege all'accantonamento) e di riferire le ragioni per l'esclusione di altre poste che, quantunque di importo modesto, non parevano rientrate nelle esenzioni consentite dal principio contabile, quali la vendita di acqua, i proventi dell'acquedotto comunale, il recupero spese di riscaldamento, introiti e rimborsi diversi; tanto più che anche su tali residui al 31 dicembre 2021 risultavano registrate cancellazioni di una certa entità.

Le risposte fornite dall'ente, pur volendo considerare le ridotte dimensioni dello stesso e le difficoltà operative indotte dalla pandemia del biennio 2020-2021, non risultano in linea con i principi contabili in vigore al tempo e attualmente.

Con specifico riguardo alle attività di riscossione, l'ente ha riferito di averla migliorata grazie al supporto di un'impresa esterna che avrebbe eseguito un'attività di *"bonifica delle banche dati"*, con conseguente eliminazione di entrate *"sovrastimate"*. Tale attività sarebbe iniziata nel 2021, per poi concludersi nei primi mesi del 2022 ed i relativi esiti dovrebbero quindi essere verificabili a partire dal rendiconto 2022.

Inoltre il comune ha elencato una serie di accordi di rateizzazione con vari soggetti passivi debitori per TARI, IMU e TASI, aventi forma giuridica di società a responsabilità limitata, associazioni e cooperative; nello specifico l'importo di euro 26.795,76 (per TARI anni 2016-2021) verrà *"pagato dal 1 gennaio 2023 in dieci rate semestrali"*, dunque in cinque anni, con fine del rientro nell'esercizio 2027. Verso la stessa impresa è vantato un credito dello Stato per IMU e TASI di euro 68.101,22, in corso di recupero, relativo al quinquennio 2016-2020. Verso un'associazione il credito del comune ammonta a euro 47.086,39 per IMU e TARI e *"viene pagato in 20 rate trimestrali a far data dal 1.01.2021, attualmente regolarmente onorato"*, mentre l'importo di euro 3.300,45 risulta essere stato saldato da una cooperativa in venti rate mensili scadute tra il gennaio 2021 e l'agosto 2022.

A tal proposito il Collegio ritiene doveroso richiamare il principio contabile 3.5 di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011, dando conto delle modifiche intervenute nel corso del tempo.

A seguito delle modifiche apportate con il D.M. 1 agosto 2019, il testo prevedeva che *"Nel caso di rateizzazione di entrate proprie l'accertamento dell'entrata è effettuato ed imputato all'esercizio in cui l'obbligazione nasce a condizione che la scadenza dell'ultima rata non sia fissata oltre i 12 mesi successivi. L'accertamento di entrate rateizzate oltre tale termine è effettuato nell'esercizio in cui l'obbligazione sorge con imputazione agli esercizi in cui scadono le rate. Gli interessi attivi relativi alla rateizzazione devono essere imputati*



distintamente rispetto alle entrate cui si riferiscono". Tale testo è rimasto in vigore dal 23 agosto 2019 fino al 15 settembre 2021.

A seguito del D.M. 1° settembre 2021, al medesimo punto 3.5 è stato aggiunto il seguente periodo: "La rateizzazione di un'entrata esigibile negli esercizi precedenti determina la cancellazione del residuo attivo dalle scritture della contabilità finanziaria e l'accertamento del medesimo credito nell'esercizio in cui viene concessa la rateizzazione con imputazione agli esercizi previsti dal piano di rateizzazione. Tali registrazioni possono essere effettuate nel corso del riaccertamento ordinario dei residui. La rateizzazione delle entrate, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dal regolamento dell'ente, deve risultare da atti formali".

L'intervento normativo di cui sopra deve ritenersi chiarificatore, giacché il meccanismo di imputazione delle entrate rateizzate oltre l'anno agli esercizi in cui scadono le rate era già previsto. Il nuovo testo del principio contabile specifica infatti la necessità di cancellare i residui di entrate rateizzate allorché le rate vengano a scadenza (e quindi ne maturi l'esigibilità) negli esercizi successivi.

L'Ente tuttavia ha specificato di avere conservato tra i residui attivi anche tutte le somme oggetto di rateizzazione; tale operazione è all'evidenza scorretta, dal momento che il credito di euro 26.795,76 andrà a scadenza negli esercizi dal 2023 al 2027, mentre quello verso l'associazione, in parte scaduto e incassato negli anni 2021 e 2022, ha scadenza dilazionata ancora negli esercizi 2023, 2024 e 2025.

Prima della modifica intervenuta con il D.M. 1° settembre 2021, l'eventuale mancata cancellazione dei residui dalle scritture finanziarie avrebbe potuto essere sterilizzata mediante l'accantonamento al FCDE, ma l'amministrazione ha sul punto confermato di non aver considerato i residui rateizzati ai fini del calcolo dell'accantonamento.

Risulta però di palmare evidenza che, al 31/12/2020, i crediti di euro 26.795,76 e di euro 47.086,39 non potevano considerarsi esigibili, con un impatto sul risultato di amministrazione di circa settantamila euro; ne deriva che l'ente sarebbe risultato in disavanzo sostanziale.

Analoga conclusione, seppur per importo minore, si impone per l'esercizio 2021, all'esito del quale solo un quinto del credito di 47.086,39 euro era stato incassato e solo un ulteriore quinto sarebbe divenuto esigibile nell'esercizio immediatamente successivo, in base alla rateazione accordata. L'impatto sul risultato di amministrazione 2021 sarebbe quindi stato superiore ai cinquantamila euro, a fronte di una quota disponibile di euro 38.391,85. Ne deriverebbe anche in questo caso una situazione di disavanzo sostanziale per l'amministrazione di Baldissero Canavese alla fine del 2021.

Con la nota del 2 novembre 2022 il comune ha inoltre precisato che i crediti vantati per gli affitti sarebbero "regolarmente versati", ma ciò non comporta che tali somme non siano



soggette ad accantonamento, trattandosi di importi dovuti da soggetti privati; l'ente ha inoltre precisato di non essersi avvalso dell'art. 107 *bis* del DL 18/2020, contrariamente a quanto riportato nel Questionario.

Venendo più specificamente al FCDE accantonato in sede di rendiconto 2020, l'Ente ha precisato di aver individuato quali uniche entrate gravate dal rischio di inesigibilità la TARI e le rette scolastiche, circostanza ricorrente anche per il FCDE del rendiconto 2021.

Al 31 dicembre 2021 si rileva peraltro una consistente riduzione dei residui attivi ed una corrispondente riduzione del FCDE.

Tali cancellazioni riguardano anche accertamenti recenti (euro 14.030 per TARI 2018, euro 15.000,00 per TARI 2019 ed euro 26.085,39 per TASI 2020), inducendo seri dubbi su modalità e fondatezza dei relativi accertamenti. Del resto, il comune stesso riferisce, seppure con riguardo alla cancellazione dei residui attivi vantati per "proventi acquedotto" e "sovracanon BIM Valle Orco", che lo stralcio di tali crediti sarebbe dovuto al fatto che i relativi accertamenti erano stati "sovrastimati".

Il Collegio osserva dunque che il Comune di Baldissero sembra evidenziare difficoltà nella programmazione e nella previsione delle entrate proprie, incorrendo in sovrastime delle entrate che poi devono essere cancellate ex post; tuttavia il fenomeno si presenta insidioso per le finanze comunali dal momento che le previsioni di entrata sono destinate a coprire le previsioni di spesa, con il risultato che una sovrastima delle prime espone l'ente a ritrovarsi con parte degli impegni, medio tempore adottati, priva di copertura.

Ne consegue la necessità di richiamare l'amministrazione alla stretta osservanza dei principi contabili vigenti, sia in fase di programmazione di spesa che in fase di rendicontazione.

Rispetto al FCDE accantonato nel risultato di amministrazione 2021, l'importo complessivo accantonato è pari ad euro 48.598,44, di cui la quasi totalità (euro 48.097,27) sui residui delle imposte (titolo 1 – tipologia 100) e corrispondente a circa il 34% dei residui conservati, complessivamente ammontanti sul titolo 1 ad euro 142.910,65;

Anche in tale esercizio l'unica categoria di entrata considerata ai fini dell'accantonamento è la TARI/TARSU, ma, dai dati indicati nel Questionario, la media delle percentuali di riscossione del quinquennio 2017-2021 comporterebbe una percentuale di accantonamento – c.d. complemento a cento – di circa l'87% dei residui conservati, mentre l'accantonamento effettivo risulterebbe effettuato con una percentuale minore (70% dei residui indicati); inoltre l'importo dei residui TARI al 31.12.2021 è indicato in euro 68.150,76, mentre dall'elenco dei residui attivi quelli riconducibili alla TARI/TARSU ammontano a complessivi euro 101.428,87 (capitoli 1.004 e 1.028); inoltre risultano conservati residui attivi per IMU pari ad euro 38.539,73, di cui euro 4.500,00 per recupero evasione, sui quali non è stato disposto alcun accantonamento.



Alle richieste istruttorie l'ente ha risposto con la nota del 31 dicembre 2022, confermando la costituzione del FCDE sulla sola TARI ordinaria e sulle tariffe della mensa scolastica; sul punto, benché i dati forniti con la risposta non coincidano con quelli indicati nella tabella 2.2 del Questionario, viene indicato un complemento a 100 dell'81%, più vicino al valore indicato dall'Ufficio in sede di rilievo, che però viene applicato sul solo importo di euro 59.342,72, ovverosia sui soli residui della TARI "ordinaria" (capitolo 1028), escludendo gli importi conservati a titolo di recupero evasione (cap. 1004), come anche confermato nella nota di risposta. Non viene fornita risposta con riguardo all'esclusione dal calcolo dei residui relativi all'IMU.

Il Collegio prende atto della risposta ma sottolinea che il mancato accantonamento sui residui conservati a titolo di "recupero evasione" (facenti riferimento alle rateizzazioni concesse, come emerge dal riscontro del 31/12/2022) è scelta non coerente con il principio contabile e in particolare con il postulato della prudenza.

Infatti allorché si faccia riferimento a imposte non versate spontaneamente dal contribuente, si versa in una situazione che di per sé espone l'ente a un rischio di parziale inesigibilità del credito, dal momento che il diritto alla prestazione pecuniaria dell'amministrazione si scontra con una condotta (almeno inizialmente) non collaborativa del debitore, il quale potrebbe anche risultare incapiente, nonostante gli sforzi sollecitatori profusi dall'ente per ottenere le somme spettanti.

La risposta sul punto fornita dal comune è del seguente tenore: *"qualora le suddette società non paghino, prima della prescrizione dell'annualità dell'imposta, verrà emesso accertamento esecutivo per le somme ancora dovute e in quel momento verrà costituito il relativo FCDE con cancellazione dei residui"*, e purtroppo denuncia una scarsa comprensione della *ratio* degli istituti ivi menzionati.

In primo luogo va rammentato che, in ragione dei meccanismi della contabilità armonizzata, l'accertamento di un'entrata presuppone, oltre alla certezza e alla liquidità, anche la sua esigibilità; si tratta in pratica di crediti pecuniari scaduti per i quali l'ente potrebbe agire fin da subito in via monitoria e coattiva. Tali crediti, quantunque non oggetto di contestazione o impugnazione, sono comunque oggetto di accantonamento al FCDE per ragioni di prudenza fondata sull'effettiva capacità di riscossione dell'ente, che il principio contabile ricollega ai risultati della riscossione in conto residui dell'ultimo quinquennio; ne deriva che l'accantonamento va operato quando il residuo è conservato e anche quando non ci sono avvisaglie esplicite di mancato pagamento.

Al contrario, la cancellazione del residuo (anche quando lo stesso viene conservato nello stato patrimoniale con prosecuzione delle azioni di recupero) rende superfluo l'accantonamento, dal momento che il residuo stesso non incrementa più le poste attive del



risultato di amministrazione.

Ciò chiarito, nel caso di specie la Sezione deve evidenziare come la condotta contabile dell'ente negli esercizi 2020 e 2021 con riguardo ai crediti per TARI, IMU e TASI arretrate non sia stata conforme ai principi contabili. Gli importi conservati a titolo di "recupero evasione" avrebbero dovuto essere accantonati al FCDE in misura almeno pari a quella applicata per la TARI "ordinaria"; una volta intervenuta la rateizzazione, in applicazione del sopra citato punto 3.5 del principio contabile, il Comune di Baldissero avrebbe poi dovuto cancellare i residui la cui scadenza era stata posticipata con il nuovo piano di rateazione, e solo allora ridurre l'importo del FCDE, la cui funzione è quella di "sterilizzare" entrate immediatamente esigibili ma che possono presentare difficoltà di esazione effettiva.

Nel caso di specie quindi è doveroso evidenziare come il risultato di amministrazione 2020 e 2021, recando tra le poste attive residui in parte non esigibili, non risulta attendibile quanto alla quota disponibile di entrambe le annualità consuntivate.

2.2 Parte destinata del risultato di amministrazione.

Dal Questionario al rendiconto 2020 (Sezione I, tabella 3, relativa ai minori residui attivi e passivi) emergevano economie di spesa della gestione vincolata in c/capitale per euro 32.226,16. La richiesta di chiarimenti è stata riscontrata con la nota del 2/11/2022 con cui l'ente si è limitato ad asserire che la tabella sarebbe stata compilata con errori, in quanto le economie avrebbero riguardato la gestione in conto capitale non vincolata; testualmente la risposta dell'ente, secondo cui *"la spesa viene pagata con entrate ricevute dal Consorzio "BIM Baltea" i cui incassi, non destinati a specifico progetto, sono considerati cassa libera dell'ente. Si tratta di risorse di competenza dell'ente con gestione non vincolata"*.

In particolare, la parte vincolata si riferisce a trasferimenti correnti e la parte destinata agli investimenti non risulta movimentata (cfr. allegati a/2 e a/3 al rendiconto).

Anche nel rendiconto dell'esercizio 2021 sono state registrate economie di spesa della gestione vincolata in c/capitale, pari ad euro 34.031,82 (cfr. tabella 3 – Sezione I del questionario al consuntivo 2021), ma tale importo non è stato vincolato nel risultato di amministrazione né è confluito nella quota destinata agli investimenti.

Tuttavia lo stesso ente aveva precisato, nella prima parte della risposta, che tali entrate, per statuto e regolamento del Consorzio, dovevano essere destinate alle spese di investimento e che un eventuale utilizzo per il finanziamento di spese correnti sarebbe stato comunque limitato ad un massimo del 30% del trasferimento spettante, previa autorizzazione esplicita del medesimo Consorzio.

Ne deriva che tali entrate, quantunque non vincolate alla realizzazione di una specifica spesa, devono comunque essere utilizzate per finanziare -in quota prevalente, almeno-



spese in conto capitale e le correlate economie avrebbero dovuto essere allocate nella parte destinata agli investimenti, ai sensi dell'articolo 187, comma 1, del TUEL e del punto 9.2.11 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, al fine di circoscriverne l'utilizzo alle sole spese di investimento anche negli esercizi successivi.

Testualmente il principio contabile dispone: *"La quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto"*.

Ora, pur dando atto che nell'ultimo quinquennio solo nell'esercizio 2021 risulta l'applicazione di avanzo di amministrazione comunque destinato a spese di investimento, va rilevato che la somma delle economie di spesa registrate nel biennio 2020-2021 (oltre sessantaseimila euro), al netto delle corrispondenti insussistenze di entrata e della quota applicata al bilancio, è anch'essa maggiore della parte disponibile del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021.

A specifico quesito inerente le ragioni per cui tali economie non fossero state allocate nella quota destinata del risultato di amministrazione, con la nota del 31/12/2022 il Comune di Baldissero Canavese ha confermato di essere incorso nella suddetta omissione, impegnandosi *"a partire dal rendiconto 2022 ad inserire le entrate BIM tra gli investimenti del risultato di amministrazione"*; quanto all'utilizzo, l'ente ha confermato di avere richiesto e ottenuto dal Consorzio BIM l'autorizzazione all'utilizzo di quota parte dei trasferimenti per il finanziamento delle spese correnti, per la somma di euro ventimila nell'esercizio 2021.

Ne deriva che la Sezione deve accertare, per entrambi gli esercizi 2020 e 2021, la mancata costituzione delle quote destinate del risultato di amministrazione per le somme non impegnate relative ai sovracanonici idroelettrici erogati dal Consorzio BIM Baltea.

Ove la condotta dell'amministrazione fosse stata conforme ai principi contabili, la quota disponibile ne sarebbe risultata ulteriormente erosa, evidenziando un disavanzo latente.

Detto ulteriore disavanzo avrebbe aggravato quello derivante dalla corretta applicazione dei principi contabili di cui ai punti 3.3 e 3.5 con riguardo ai residui TARI oggetto di azioni esecutive e di rateizzazioni ultrannuali.

3. Compilazione dell'allegato a/1) "elenco delle risorse accantonate".

Dal prospetto relativo alla composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 emergeva che l'Ente avesse accantonato l'importo di euro 89.847,40 per il FCDE.

Il medesimo accantonamento risultava indicato anche nell'allegato a/1 relativo all'elenco delle risorse accantonate, in cui venivano riportati i seguenti dati:



Analitico risorse accantonate	Risorse accantonate al 1/1/2020 (a)	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2020 (con segno -) (b)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2020 (c)	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-) (d)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2020
Fondo crediti di dubbia esigibilità	70.145,29	0,00	0,00	19.702,11	89.847,40
Totale risorse accantonate	70.145,29	0,00	0,00	19.702,11	89.847,40

Dal raffronto di tale prospetto con lo stanziamento definitivo del bilancio 2020 del FCDE (missione 20 – programma 02) risultava che le risorse stanziare fossero pari ad euro 14.091,00, per cui l'incremento del fondo si sarebbe dovuto indicare nella colonna c) per tale importo e nella colonna d) per la differenza di euro 5.611,11.

Tale modalità di redazione emergeva dalle istruzioni per la compilazione di tale prospetto, nella parte in cui è stato chiarito che "con riferimento ai capitoli di bilancio riguardanti il FCDE, devono essere preliminarmente valorizzate le colonne (a) e (e) nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote accantonate nel risultato di amministrazione degli esercizi (N-1) e (N) determinate nel rispetto dei principi contabili. Successivamente sono valorizzati gli importi di cui alla lettera (b), che corrispondono alla quota del risultato di amministrazione applicata al bilancio N per le rispettive quote del FCDE. Se l'importo della colonna (e) è minore della somma algebrica delle colonne (a) +(b), la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna (d). Se l'importo della colonna (e) è maggiore della somma algebrica delle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (+) nella colonna (c) entro il limite dell'importo stanziato in bilancio per il FCDE (previsione definitiva). Se lo stanziamento di bilancio non è capiente, la differenza è iscritta nella colonna (d) con il segno (+)".

Ne consegue che il prospetto avrebbe dovuto essere compilato come segue:

Analitico risorse accantonate	Risorse accantonate al 1/1/2020 (a)	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2020 (con segno -) (b)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2020 (c)	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-) (d)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2020
Fondo crediti di dubbia esigibilità	70.145,29	0,00	14.091,00	5.611,11	89.847,40
Totale risorse accantonate	70.145,29	0,00	14.091,00	5.611,11	89.847,40

L'analisi sopra riportata si rifletteva sulla compilazione del prospetto di verifica degli equilibri, i cui valori corretti sarebbero stati i seguenti:

-equilibrio di bilancio di parte corrente (rigo O2) euro 22.151,98 anziché euro 36.242,98;

-equilibrio di bilancio complessivo (rigo W2) euro 22.151,98 anziché euro 36.242,98, nell'invarianza degli equilibri complessivi, in quanto l'incremento dell'importo da indicare come risorse accantonate nel bilancio si sarebbe comunque dovuto dedurre dall'importo indicato come variazione degli accantonamenti in sede di rendiconto.

Con il riscontro del 2/11/2022 l'ente ha ammesso l'errore nella compilazione dei prospetti indicati, dichiarando di avere commesso il medesimo errore anche nell'esercizio 2021; in realtà nell'esercizio 2021 il FCDE risulta essere stato ridotto rispetto all'anno precedente, e quindi la compilazione non risulta errata; ad ogni buon conto la Sezione osserva che gli errori rilevati sul 2020 non compromettono l'effettivo rispetto degli equilibri di tale annualità.

La criticità, come evidenziato ai paragrafi precedenti, attiene alla non corretta quantificazione delle quote accantonate e destinate.

4. Indicatore di tempestività dei pagamenti

L'indice di tempestività dei pagamenti negli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 è stato rispettivamente di 60, 79, 59 e 45 giorni, evidenziando quindi una tendenza lenta ma costante di miglioramento, ma con una prassi ancora sensibilmente affetta dai consistenti e diffusi ritardi nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie.

Ai rilievi sul punto già mossi con riguardo agli esercizi 2017 e 2018, il Comune di Baldissero Canavese aveva addotto la carenza di personale proprio e i ritardi nei pagamenti a proprio favore da parte di altre amministrazioni pubbliche, senza nulla precisare in merito alle eventuali misure adottande per rientrare nei termini di legge.

Peraltro, in applicazione dell'articolo 1, commi 859 e ss, della Legge n. 145/2018, l'amministrazione avrebbe stanziato nel bilancio preventivo 2021-2023 il fondo di garanzia dei debiti commerciali disciplinato dalla norma citata, e tuttavia il suddetto fondo non risulterebbe essere stato accantonato in sede di rendiconto al 31 dicembre 2021, come prescritto dal comma 862 della L. n. 145/2018.

Ai quesiti istruttori l'ente ha dato risposta con le note del 2/11/2022 e del 31/12/2022, evidenziando l'intervenuto miglioramento dell'indicatore, che nel 2021 ha presentato un valore annuale di +7,40 giorni, e di avere stanziato nei bilanci di previsione un FGDC sistematicamente superiore al dovuto (euro 11.062,25 nel bilancio 2021, pari al 5% anziché al 3% delle spese correnti, ed euro 4.232,34 nel bilancio 2022, pari al 2% anziché all'1%). Nel riscontro l'amministrazione ha peraltro confermato di avere omesso, per "dimenticanza", il suddetto accantonamento nel risultato di amministrazione al 31.12.2021, impegnandosi ad applicare correttamente la normativa con il rendiconto 2022.



Peraltro, giacchè la normativa afferente al FGDC fa riferimento all'“indicatore di ritardo annuale dei pagamenti” da calcolarsi considerando solo le “fatture ricevute e scadute nell'anno precedente”, anziché all'indicatore di tempestività dei pagamenti (che, in base alle istruzioni del MEF di cui alle circolari n. 3/2015 e n. 22/2015, è calcolato prendendo *“in considerazione tutte le fatture pagate nel periodo, indipendentemente dalla data di emissione della fattura”*), con la nota del 2/12 si chiedevano chiarimenti su tale aspetto e sul parametro di riferimento per il calcolo del fondo, dal momento che l'ente pareva aver fatto riferimento agli stanziamenti di spesa dell'esercizio precedente (per il bilancio 2021 “spese stanziati in bilancio 2020” e per il bilancio 2022 “spese stanziati in bilancio 2021”) anziché a quelli afferenti l'“esercizio in corso” (cioè quelli dell'esercizio 2021 per il bilancio 2021-2023 e quelli dell'esercizio 2022 per il bilancio 2022-2024).

Con il riscontro del 31/12/2022 il comune ha riferito conclusivamente che, per il bilancio 2021-2023, il fondo è stato correttamente calcolato sugli stanziamenti 2021, mentre per il bilancio 2022-2024 la base di calcolo è stata di euro 211.616,83 anziché dell'importo corretto di euro 222.927, quindi con un'incidenza minima. Avendo poi l'amministrazione fornito anche i valori dell'indicatore di ritardo annuale (50,59 giorni nel 2020 e 19,99 giorni nel 2021), è stato possibile ricalcolare l'accantonamento minimo che l'ente avrebbe dovuto operare.

All'esito, il Collegio è in condizione di affermare che effettivamente, nel bilancio 2021, il Comune di Baldissero Canavese ha costituito fondi superiori rispetto al dovuto, poiché avrebbe dovuto stanziare il 3% di euro 221.245, pari ad euro 6.637, a fronte di uno stanziamento effettivo di euro 11.062, omesso però in sede di rendiconto.

Nel bilancio 2022-2024 avrebbe invece dovuto stanziare effettivamente il 2% (e non l'1%) di euro 222.927 pari ad euro 4.459, a fronte di un effettivo stanziamento leggermente inferiore e pari euro 4.232.

Anche per tale omissione di accantonamento, la quota disponibile del risultato di amministrazione 2021 deve considerarsi inficiata e inattendibile.

Ipotizzando una cancellazione dei residui IMU e TARI rateizzati per circa cinquantamila euro, una mancata costituzione di quote destinate per almeno ventimila euro e un mancato accantonamento al FGDC per oltre seimila euro, la quota disponibile 2021 calcolata e approvata dall'ente in euro 38.391,85 risulterebbe ampiamente incapiante, con l'emersione di un disavanzo non inferiore ai trentamila euro.

Se ne deve dedurre che il Comune di Baldissero Canavese si trovava in una situazione di disavanzo sostanziale al 31/12/2021 e che, ove tale disavanzo non risultasse di fatto interamente ripianato alla fine dell'esercizio 2022, l'ente sarà tenuto ad adottare apposita delibera di recupero ai sensi dell'articolo 188 TUEL.



5. Investimenti e spese in conto capitale – interrogazione banca dati ReGiS.

Nell'anno 2021 il Comune di Baldissero Canavese ha visto un'intensa movimentazione della parte capitale del proprio bilancio; in effetti quasi tutti i crediti risultano incassati, come sintetizzato dalla tabella che segue:

Entrate titolo 4	iniziali	riscossi	Residui attivi al 31/12
Competenza	270.303,56	264.072,56	6.231,00
residui	69.552,35	57.773,88	11.778,47

Dal lato passivo, la situazione è invece la seguente:

Spese titolo 2	Impegni/FPV	pagamenti	Residui passivi al 31/12
Competenza	101.093,95	85.811,77	15.282,18
	170.749,25		
residui	166.174,49	127.287,68	4.854,99

Al di là dell'elevato *surplus* delle riscossioni rispetto ai pagamenti, che supera i centomila euro, i prospetti SIOPE evidenziano che l'esercizio 2021 si sarebbe caratterizzato per l'incasso di oltre duecentomila euro di contributi agli investimenti da amministrazioni centrali e regionali e per la riscossione di euro 83.388,82 con la seguente codifica "4.03.01.02.015 *Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari*".

Dal lato della spesa, invece, le destinazioni prevalenti sono rinvenibili nei lavori alle infrastrutture stradali (con pagamenti per euro 87.568,90) e nella manutenzione straordinaria di "Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico", che hanno assorbito esborsi per complessivi euro 112.218,76.

Ciò chiarito, dall'interrogazione alla data del 14 marzo 2023 della banca dati ReGiS, che raccoglie i progetti inerenti il P.N.R.R, emerge che il Comune di Baldissero Canavese sarebbe amministrazione attuatrice di tre interventi di importo relativamente contenuto, per un totale ammesso di euro 199.463,96, tutti da gestire sotto la "regia" del Ministero degli Interni, amministrazione titolare.

Tali interventi, tutti afferenti alla missione 2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni", per la precisione rientranti nella categoria "M2C4I2.2", sarebbero i seguenti:



Titolo Progetto	Importo autorizzato	Totale progetto	Data Progetto	Stato utente	CUP
MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE	100.000,00	100.000,00	07.09.2021	Rilasciato	G75F21000850001
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA	50.000,00	50.000,00	14.09.2020	Rilasciato	G76J20000460001
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PA	49.563,96	49.563,96	14.12.2022	Rilasciato	G74D22001360006

Gli importi indicati paiono afferire a interventi di dimensioni circoscritte, alla portata delle dimensioni organizzative del comune in esame.

Sul punto pertanto il Collegio si limita a rammentare che la corretta dinamica di pagamento e di recupero dei contributi statali appare cruciale per il corretto avanzamento dei lavori pubblici e la salute finanziaria dell'amministrazione.

Tuttavia la situazione di disavanzo finanziario sostanziale in cui si trovava l'ente alla fine del 2021 impone l'adozione di condotte accorte sia dal punto di vista contabile che amministrativo, al fine di non compromettere la corretta, tempestiva ed efficace attuazione degli interventi che vedono il Comune di Baldissero Canavese come amministrazione attuatrice.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, nei termini e con le considerazioni esplicitate nella parte motivata,

ACCERTA

per il Comune di Baldissero Canavese (TO),

con riferimento al solo rendiconto 2020:

- l'errata compilazione dell'allegato a/1), relativo alle risorse accantonate nel risultato di amministrazione, limitatamente all'evoluzione del FCDE;

con riferimento ad entrambi i rendiconti 2020 e 2021:

- la mancata costituzione della cassa vincolata e la violazione del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria disciplinante la contabilizzazione delle entrate vincolate;
- un accantonamento al FCDE non conforme ai principi contabili, per avvenuta esclusione dal calcolo di parte dei residui attivi di incerta esazione in assenza dei presupposti di esenzione previsti dall'allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e la



mancata reimputazione (con cancellazione dei residui) dei crediti rateizzati, come previsto dal punto 3.5 tempo per tempo vigente;

- la mancata costituzione delle quote destinate del risultato di amministrazione per le somme non impegnate relative ai sovracanon idroelettrici erogati dal Consorzio BIM Baltea;
- la non attendibilità della quota disponibile relativa ai risultati di amministrazione degli esercizi 2020 e 2021;

con riferimento al solo esercizio 2021:

- il mancato accantonamento nel risultato di amministrazione del fondo di garanzia per i debiti commerciali;
- una situazione di disavanzo sostanziale al 31 dicembre 2021, nei termini indicati in parte motiva;

e per l'effetto

DISPONE

che il Comune di Baldissero Canavese provveda a

- rettificare il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione per l'esercizio 2021, ultimo approvato, in conformità alle indicazioni di cui in parte motiva, rappresentando correttamente le quote accantonate e destinate nella misura richiesta dalla normativa e dal principio contabile vigente, con particolare riguardo ai residui TARI oggetto di rateizzazione ultrannuale, ai vincoli per le somme ricevute e non utilizzate dal consorzio BIM Baltea, agli accantonamenti al FCDE dei residui attivi della TARI, e all'accantonamento del fondo crediti per i debiti commerciali;
- ove il disavanzo emergente dalla suddetta rettifica non risultasse già interamente ripianato alla fine dell'esercizio 2022, adottare apposita delibera di recupero ai sensi dell'articolo 188 TUEL, a valere sugli esercizi 2023 e seguenti;

Conseguentemente

INVITA

l'amministrazione comunale di Baldissero Canavese a attenersi scrupolosamente alla normativa e al principio contabile vigente, con particolare riguardo alla conservazione dei residui attivi e alla costituzione delle quote del risultato di amministrazione, nella predisposizione del rendiconto 2022.

Conclusivamente, la Sezione dispone che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale nella persona del suo Presidente, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Baldissero Canavese (TO), rammentando gli obblighi

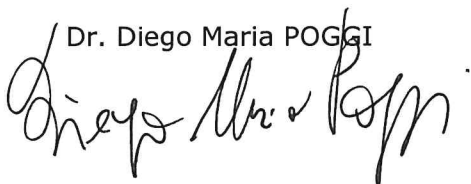


di pubblicazione della medesima nell'apposita sezione "amministrazione trasparente" del proprio sito istituzionale, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella camera di consiglio riunitasi in Torino il giorno 21 marzo 2023.

Il Relatore

Dr. Diego Maria POGGI



La Presidente

Dr.ssa Maria Teresa POLITO



Depositato in Segreteria il **22 marzo 2023**

Il Funzionario Preposto

Nicola Mendoza

